



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

(TITOLO IV DEL REGOLAMENTO SEZIONALE)

Capo I - Dell'elettorato attivo e passivo

Art. 1 (Soci elettori) - Sono elettori tutti i soci ordinari e famigliari che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno antecedente l'inizio delle votazioni, e siano in regola con le quote sociali.

Art. 2 (Soci eleggibili) - Può essere eletto Consigliere ogni socio della Sezione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in regola con le quote sociali, e sia iscritto all'Associazione da almeno due anni avuto riguardo alla data di iscrizione. I Revisori dei conti possono essere eletti fra tutti i soci della Sezione che abbiano esperienze in materia contabile, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano in regola con il pagamento delle quote sociali, e siano iscritti all'Associazione da almeno due anni avuto riguardo alla data di iscrizione.

Art. 3 (Casi di ineleggibilità) - I membri della Commissione Elettorale di cui al Capo II del presente Titolo non possono essere eletti Consiglieri. In nessun caso potranno essere candidati né eletti i soci che non abbiano i requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento della Sezione. Qualora una ipotesi di ineleggibilità dovesse verificarsi nei confronti di un socio eletto ad una delle cariche sociali, egli decadrà di diritto dalla carica e verrà sostituito secondo quanto previsto nell'art. 4.

Art. 4 (Sostituzioni) - Il Consigliere o il Revisore dei conti che venisse a mancare o desse le dimissioni durante il proprio mandato, verrà sostituito automaticamente dal primo dei non eletti, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato conferito al suo predecessore. Nel caso che venisse meno per qualsiasi ragione l'intero Consiglio Direttivo, o l'intero collegio dei Sindaci Revisori, verrà indetta una consultazione elettorale per procedere alla reintegrazione dell'organo vacante. Il mandato dei nuovi eletti scadrà come previsto nel comma precedente.

Capo II - La Commissione Elettorale

Art. 5 (Composizione) - La Commissione Elettorale è composta da non meno di otto e non più di dieci membri effettivi e da uno fino ad un massimo di tre membri supplenti eletti dall'ultima Assemblea ordinaria antecedente la scadenza del mandato conferito ai componenti in carica degli organi sociali. In caso di impedimento di uno o più commissari effettivi subentrano i commissari supplenti in ordine di età, assumendone le funzioni. Nel caso in cui vengano meno l'intero Consiglio Direttivo, o l'intero Collegio dei Revisori dei conti, e convocata una Assemblea straordinaria per nominare una Commissione Elettorale composta come previsto nel primo comma.

Art. 6 (Convocazione) - La Commissione Elettorale dovrà essere convocata dal Segretario della Sezione non oltre quindici giorni dalla nomina.

Art. 7 (Presidente della Commissione) - La Commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario. Il Presidente dirige le riunioni della Commissione, presiede il seggio elettorale ed ha la responsabilità della regolarità delle operazioni di voto e di spoglio delle schede.

Art. 8 (Funzionamento della Commissione) - La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo delegato. Di ogni riunione della Commissione è redatto il verbale a cura del Segretario di essa, che lo sottoscrive con il Presidente o il suo delegato. La Commissione adotta, nel rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Associazione, tutte le decisioni opportune per l'espletamento del proprio mandato, per il miglior andamento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché per il suo migliore e più celere funzionamento.

Art. 9 (Primi compiti della Commissione) - La Commissione Elettorale, entro dieci giorni dalla sua prima adunanza, dopo proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario, deve:



a) fissare il termine utile, a pena di decadenza, indicato in giorno e ora, per la presentazione delle liste elettorali. Tale termine non potrà essere successivo al 15 settembre antecedente la scadenza del mandato dei componenti in carica degli organi sociali;

b) fissare i giorni in cui si terranno le operazioni di voto, che devono svolgersi in due giorni consecutivi presso la Sede della Sezione ed in unico giorno presso le Sottosezioni; tali giorni sono fissati tra il 5 ed il 30 di novembre;

c) disporre che sia affisso all'Albo della Sezione il presente Regolamento e l'elenco dei componenti della Commissione, con l'indicazione di chi è stato nominato Presidente della stessa, nonché un comunicato ai soci con indicato quanto stabilito nelle lettere a) e b).

Pur essendo l'affissione all'Albo l'unico modo legale di avviso ai soci, la Commissione curerà che il giorno e l'ora fissati per le votazioni siano comunicati ai soci mediante pubblicazione di apposito avviso sul bollettino della Sezione o altro mezzo idoneo.

Xx Art. 10 (Lista orientativa) - Non oltre due mesi dalla data della prima riunione della Commissione, questa deve preparare, assicurandosi l'adesione di massima degli interessati, una lista orientativa, con almeno un candidato presidente, almeno dieci nominativi per i Consiglieri e almeno cinque per i Revisori dei conti, da affiggersi entro il predetto termine all'Albo della Sezione, ove rimarrà fino al termine delle votazioni.

Art. 11 (Ulteriori compiti della Commissione) - La Commissione Elettorale, adempiuto quanto sopra, provvede:

-a controllare la validità delle liste elettorali che saranno presentate con le modalità di cui all'art. 12;

-ad accertarsi che i candidati accettino di far parte delle liste presentate, ove l'accettazione non risulti dalla loro firma apposta nella lista accanto al nominativo del candidato;

-a verificare, per quanto possibile, l'eleggibilità di tutti i candidati;

-a redigere un breve curriculum personale dei candidati proposti con la lista orientativa di cui all'articolo precedente, curando l'affissione della lista e del curriculum presso la sede della Sezione e delle Sottosezioni;

-a presenziare alle operazioni elettorali ed a vigilarne la regolarità;

-a fare lo scrutinio delle votazioni in seduta pubblica;

-a dare conoscenza ai soci dei risultati dello scrutinio mediante affissione all'Albo della Sezione;

-a dare comunicazione della elezione agli eletti mediante lettera firmata dal Presidente, con la quale si convocano i medesimi per la prima adunanza del Consiglio Direttivo;

-a redigere e presentare, ove lo ritenga opportuno ed ove sia stata presentata almeno una lista elettorale ai sensi dell'art. 12, una propria lista elettorale completa, ritirando in tal caso la lista orientativa di cui al precedente art. 10;

-a decidere sugli eventuali reclami presentati avverso le liste di cui all'art. 12, ai sensi dell'art. 13.

Art. 12 (Liste elettorali) - Le liste elettorali devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 9, lett. a). Unitamente alle liste deve essere depositato, a pena di inammissibilità delle stesse, un breve curriculum personale dei candidati in esse indicati, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal candidato attestante la presenza dei requisiti di eleggibilità e la accettazione della candidatura. Le liste devono essere sottoscritte da almeno cinquanta soci presentatori che godano del diritto di elettorato attivo; le firme devono essere apposte in modo chiaro e leggibile e corredate dalla data di nascita di ciascun socio presentatore. Tanto i soci presentatori che i candidati devono essere in pari con le quote sociali al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste stesse. Non possono sottoscrivere in qualità di presentatori di una lista i candidati di quella o di altre liste. Ciascun socio che abbia il diritto di elettorato passivo può essere candidato in più liste.

Possono essere presentate liste elettorali separate per le candidature alla carica di Presidente ed alle altre cariche sociali. Qualora una lista contenga candidature per cariche sociali diverse da quella di Presidente, indipendentemente dal fatto che vi sia anche una candidatura alla carica di Presidente, detta lista deve contenere candidature per tutti gli Organi da eleggere. La lista per la candidatura alla carica di Presidente può essere presentata anche solamente per tale carica.

Il candidato alla carica di Presidente può essere candidato in più liste ed anche a cariche diverse. In tal caso, ove tale candidato dovesse risultare eletto sia alla carica di Presidente che ad un'altra carica sociale, questa



seconda indicazione decade automaticamente ed il suo posto per tale seconda carica è preso dal candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria dei voti ottenuti.

La campagna elettorale deve svolgersi in termini di assoluta correttezza ed in aderenza ai principi informativi del Sodalizio. La rivista sezionale pubblicherà, secondo i propri normali tempi editoriali, eventuali interventi che non contrastino con tali principi.

Art. 13 (Reclami contro le liste) - Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, possono essere presentati reclami scritti e sottoscritti alla Commissione Elettorale. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione Elettorale esamina tutte le liste presentate, delibera sugli eventuali reclami, approva le liste valide e vi appone il proprio visto, disponendo affinché siano immediatamente affisse, unitamente al curriculum dei candidati, all'Albo della Sezione ed affinché sia inviata copia di esse e del curriculum dei candidati alle Sottosezioni per l'affissione nelle loro Sedi.

Art. 14 (Votazione) - Per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovranno essere presenti al seggio presso la sede della Sezione almeno due membri della Commissione tra cui il Presidente, o un membro da lui delegato che ne esercita le funzioni. Presso le sedi delle sottosezioni il Presidente invia almeno un membro della Commissione all'uopo delegato; quest'ultimo potrà farsi coadiuvare dal Reggente della Sottosezione o da un socio all'uopo delegato. La votazione deve essere effettuata personalmente dall'elettore della Sezione nelle ore e nei giorni stabiliti. All'elettore è consegnata dalla Commissione la scheda con riportati i nominativi indicati da tutte le liste. L'elettore è libero di votare anche al di fuori delle liste, purché il nominativo od i nominativi prescelti direttamente dall'elettore siano quelli di socio o soci che godano del diritto di elettorato passivo. L'elettore può votare oltre al candidato alla Presidenza al massimo quattro nomi per il Consiglio Direttivo e due nomi per i Revisori dei conti. I soci delle sottosezioni cittadine votano presso la sezione nei giorni per questa stabiliti.

Art. 15 (Scrutinio) - Le operazioni di scrutinio dei voti manifestati nella Sezione e nelle Sottosezioni avvengono contestualmente e senza interruzioni. Tali operazioni iniziano di regola immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, salvo che la Commissione Elettorale, a causa delle circostanze, non ritenga opportuno di differirne l'inizio al mattino del giorno immediatamente successivo. In tale ipotesi la Commissione adotta tutte le opportune cautele per la salvaguardia e la conservazione delle urne sigillate contenenti le schede di voto.

Art. 16 (Proclamazione) - Avvenuto lo scrutinio delle schede, viene proclamato eletto Presidente il socio che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; vengono proclamati eletti Consiglieri i sei soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; nella elezione a Sindaci Revisori i tre soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, per determinare la elezione o la esclusione, si avrà riguardo all'anzianità dei soci che si trovino in tale situazione: saranno preferiti il socio o i soci più anziani, secondo le rispettive date di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, secondo il numero della loro tessera del Club Alpino Italiano. Qualora venga meno, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio Direttivo o del collegio dei Sindaci Revisori, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria personale ottenuta nelle elezioni.

Art. 17 (Reclami contro il risultato delle votazioni) - Eventuali reclami contro l'operato della Commissione Elettorale, ovvero contro i risultati delle elezioni, devono essere proposti a norma del regolamento di disciplina del Club Alpino Italiano.

Art. 18 (Relazione finale; adempimenti successivi) - Adempiuti i suoi compiti, la Commissione redige una breve relazione sull'andamento delle elezioni, e subito dopo si scioglie. Il Presidente della Commissione elettorale convoca tutti gli eletti per la riunione preliminare del nuovo Consiglio Direttivo che si dovrà tenere entro il 15 dicembre. In detta riunione insedia il Presidente della Sezione eletto e cessa le sue funzioni consegnando la relazione della Commissione e tutti i documenti relativi alle elezioni al Consiglio Direttivo. Il nuovo Consiglio Direttivo procede seduta stante alla elezione del Vice Presidente, del Tesoriere e del segretario.

Art. 19 (Provvedimenti in caso di sostituzione di organo collegiale venuto meno durante il mandato) - Nel caso di cui al secondo periodo dell'art. 4, la Commissione provvederà a compiere tutti gli adempimenti necessari alla rinnovazione dell'organo venuto a mancare, stabilendo alla prima riunione i tempi e le modalità



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI FIRENZE

per la presentazione delle liste, per il loro controllo e per lo svolgimento delle elezioni in modo da assicurare la maggiore possibile celerità e seguendo, in quanto applicabili o compatibili, le norme di cui agli articoli precedenti.

Il presente regolamento è stato approvato, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Sezionale ed in applicazione del Titolo IV dello stesso, dal Consiglio Direttivo della Sezione di Firenze nella sua seduta dell'11 marzo 2009.